

Letto firmato e sottoscritto

IL SINDACO  
Antonio Martinelli



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Marilena Però

DELIBERAZIONE N. - 26 -

COMUNE DI LIMONE SUL GARDA  
Provincia di Brescia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Limone sul Garda, li \_\_\_\_\_

~~IL SINDACO~~

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Tariffe TARI anno 2020 - Riconferma tariffe anno 2019.

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di settembre alle ore 10.00 presso la Sala Congressi.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Diventa esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito alla pubblicazione nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune.

|    |                      | Presenti | Assenti |
|----|----------------------|----------|---------|
| 1  | Martinelli Antonio   | X        |         |
| 2  | Risatti Franceschino | X        |         |
| 3  | Montagnoli Rudi      | X        |         |
| 4  | Risatti Rodolfo      | X        |         |
| 5  | Girardi Gabriele     | X        |         |
| 6  | Pelanda Matteo       | X        |         |
| 7  | Colle Angelo         |          | X       |
| 8  | Dagnoli Dario        | X        |         |
| 9  | Gesmundo Tiziana     | X        |         |
| 10 | Rosa Gabriela        | X        |         |
| 11 | Fedrici Giovanni     | X        |         |
|    |                      | 10       | 1       |

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Publicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 15/09/2020 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

N° 584



IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE  
GIRARDI GIACOMO

Assente giustificato il Consigliere Comunale Angelo Colle.

E' presente alla seduta il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Patrizia Pelizzari.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Però il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martinelli Antonio in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Tariffe TARI anno 2020 – Riconferma tariffe anno 2019.

Introduce ed illustra il Sindaco, spiegando come quest'anno tutta la manovra tariffaria sia fortemente condizionata dalla pandemia che ha determinato la chiusura delle attività ed il periodo di lockdown. Il Comune ha previsto riduzioni aggiuntive oltre a quelle individuate da Arera. Elenca le riduzioni applicate sia sulle utenze domestiche che sulle utenze non domestiche.

Dopodiché

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

*«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»*

Considerato che:

l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

• l'art. 138 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, norma che prevedeva l'approvazione delle tariffe TARI entro il 30 giugno 2020;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone:

- che gli enti locali deliberino le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso dunque atto che le tariffe TARI approvate entro il 30 settembre 2020 hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 10 del 19 febbraio 2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Vista la delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/rif;

Ritenuto di prevedere, anche al fine agevolare le famiglie e le aziende nella difficile fase di riavvio delle attività economiche, una specifica riduzione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche nelle misure indicate specificatamente nella delibera di Giunta Comunale nr. 46 del 15 settembre 2020 recante ad oggetto "Approvazione piano straordinario e atipico riduzione TARI e relative scadenze avvisi di pagamento – Anno 2020" che è allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 359.839,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 9 Programma 3 titolo I macroaggregato 09;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Brescia per il 2020;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.»*



15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto;

#### DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 10 del 19 febbraio 2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

2) di confermare tutte le agevolazioni previste nel 2019 a favore delle utenze domestiche e non domestiche;

3) di disporre le riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche nella misura indicata dalla delibera di Giunta Comunale nr. 46 del 15 settembre 2020 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che le riduzioni di cui al punto 3) comprendono le riduzioni obbligatorie di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/rif;

5) di disporre che, in caso di applicazione della riduzione di cui all'art. 41 del regolamento per l'applicazione della TARI, le riduzioni di cui al punto 3) si applicano prima dell'applicazione della riduzione di cui al citato art. 41.

6) di dare atto che gli oneri per le riduzioni di cui al punto 3) per un importo complessivo presunto pari ad € 359.839,00 trovano copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 9 Programma 3 Titolo I macroaggregato 09;

7) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Brescia;

8) di dare atto che il piano economico finanziario (PEF) per il 2020 sarà approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2020, dando altresì atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente alla votazione il Consigliere Comunale Montagnoli Rudi Chiede specifiche in merito alla Tassa Rifiuti. Viene pertanto riaperto il dibattito e dopo le spiegazioni del caso il Sindaco richiede ai Consiglieri Comunali di effettuare nuovamente la votazione.

Pertanto, a seguito di tale ultimo dibattito consiliare, si procede con una nuova votazione e con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto;

DELIBERA di approvare quanto già prima deliberato ossia

1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 10 del 19 febbraio 2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

2) di confermare tutte le agevolazioni previste nel 2019 a favore delle utenze domestiche e non domestiche;

3) di disporre le riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche nella misura indicata dalla delibera di Giunta Comunale nr. 46 del 15 settembre 2020 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che le riduzioni di cui al punto 3) comprendono le riduzioni obbligatorie di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/rif;

5) di disporre che, in caso di applicazione della riduzione di cui all'art. 41 del regolamento per l'applicazione della TARI, le riduzioni di cui al punto 3) si applicano prima dell'applicazione della riduzione di cui al citato art. 41.

6) di dare atto che gli oneri per le riduzioni di cui al punto 3) per un importo complessivo presunto pari ad € 359.839,00 trovano copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 9 Programma 3 Titolo I macroaggregato 09;

7) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Brescia;

8) di dare atto che il piano economico finanziario (PEF) per il 2020 sarà approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2020, dando altresì atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Inoltre, successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione attesa l'urgenza che il predetto provvedimento riveste;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto;

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – quarto comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

\*\*\*



# TARIFE TARI 2020

## UTENZE DOMESTICHE

| N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE | TARIFFA FISSA | TARIFFA VARIABILE |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 1 COMPONENTE                   | € 0,29        | € 16,89           |
| 2 COMPONENTI                   | € 0,34        | € 39,42           |
| 3 COMPONENTI                   | € 0,38        | € 50,68           |
| 4 COMPONENTI                   | € 0,40        | € 61,95           |
| 5 COMPONENTI                   | € 0,43        | € 81,66           |
| OLTRE 5 COMPONENTI             | € 0,43        | € 95,74           |

## UTENZE NON DOMESTICHE

| CATEGORIA  | T. FISSA | VARIAB | TARIFFA COMPLETA |
|--|----------|--------|------------------|
| ALBERGHI CON RISTORANTE  | € 0,69   | € 1,36 | € 2,05           |
| ALBERGHI SENZA RISTORANTE  | € 0,59   | € 1,01 | € 1,60           |
| ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                             | € 0,36   | € 0,69 | € 1,05           |
| ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICIST | € 0,67   | € 0,91 | € 1,58           |
| ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE                              | € 0,28   | € 0,54 | € 0,82           |
| BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  | € 0,37   | € 0,69 | € 1,06           |
| BAR, CAFFE', PASTICCERIA   | € 2,35   | € 4,61 | € 6,96           |
| CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI  | € 0,43   | € 0,85 | € 1,28           |
| CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO   | € 0,59   | € 1,17 | € 1,76           |
| CASE DI CURA E RIPOSO  | € 0,61   | € 1,21 | € 1,82           |
| DISCOTECHES, NIGHT CLUB  | € 0,67   | € 1,32 | € 1,99           |
| EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE                                     | € 0,69   | € 1,36 | € 2,05           |
| ESPOSIZIONI, AUTOSALONI  | € 0,19   | € 0,39 | € 0,58           |
| MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO                      | € 0,21   | € 0,40 | € 0,61           |
| NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BEN | € 0,97   | € 1,93 | € 2,90           |
| ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE  | € 3,92   | € 7,68 | € 11,60          |
| PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  | € 1,00   | € 1,94 | € 2,94           |
| RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE                                       | € 3,13   | € 6,13 | € 9,26           |
| STABILIMENTI BALNEARI  | € 0,25   | € 0,48 | € 0,73           |
| SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI   | € 1,14   | € 2,22 | € 3,36           |
| UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI   | € 0,65   | € 1,27 | € 1,92           |